



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

### CONVENZIONE

#### TRA

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – codice fiscale n. 80185250588, d'ora in avanti denominato Ministero

e

l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) – codice fiscale 80030350484 – d'ora in avanti denominato Indire,

per l'affidamento del servizio di *gestione degli interventi sull'edilizia scolastica – GIES – relativo al sistema di monitoraggio per la gestione degli interventi sull'edilizia scolastica*, da realizzare in tutte le regioni del territorio nazionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) “*Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento*” 2014-2020 (d'ora in avanti PON “Per la Scuola”) – Asse III – “Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente” - Obiettivo Specifico/Risultato Atteso 11.1 “Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici”;

Per il Ministero interviene la dott.ssa Annamaria Tiziana Leuzzi, Dirigente dell'Ufficio IV – Autorità di Gestione – munita di poteri necessari (decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 28 luglio 2016, prot. n. 287); per l'Indire il Direttore Generale, dott. Flaminio Galli.

#### Considerato che

- il Ministero, Autorità di Gestione del PON “Per la Scuola”, deve ottemperare ai nuovi obblighi per la gestione dei Fondi SIE 2014-2020 introdotti, sia dai nuovi Regolamenti Europei (UE) n. 1303 del 2013 e n. 1304 del 2013, sia – in sede di programmazione nazionale – dal Quadro Strategico Nazionale (QSC) per la politica di coesione 2014-2020;
- in particolare, il Reg. n. 1303 del 2013, all'articolo 125, tra le nuove funzioni assegnate all'Autorità di Gestione, fa riferimento al compito di garantire che i dati sull'attuazione del Programma Operativo siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema, anche al fine di



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

ottemperare agli impegni presi in sede di Accordo di Partenariato nell'ambito della programmazione 2014-2020, in ordine alle rilevazioni da effettuare per l'acquisizione dei dati necessari ad alimentare gli indicatori del PON "Per la Scuola" 2014-2020, fra i quali anche quelli riguardanti l'edilizia scolastica;

- il PON "Per la Scuola" deve assicurare una gestione degli interventi e dei relativi dati sull'intero territorio nazionale e, pertanto, vi è la necessità di gestire in modo efficace i dati qualitativi, assicurando il sistema di monitoraggio e valutazione previsto per il sopracitato Programma, a mezzo del quale sono stati definiti i *target* da raggiungere e gli indicatori per misurarne la *performance*, in un'ottica di trasparenza e di rendicontazione sociale, nonché di *benchmarking* internazionale;
- il PON "Per la Scuola" 2014-2020 prevede tra gli obiettivi specifici dell'Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa" l'Obiettivo/ RA 11.1 "Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" e che tale Asse prevede specifiche azioni mirate al miglioramento dell'integrazione e dell'interoperabilità delle basi informative e la progettazione e lo sviluppo di sistemi conoscitivi condivisi per lo scambio, l'elaborazione e la diffusione dei dati disponibili sulle diverse *policy*, nonché interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici;
- il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, e in particolare l'articolo 2, comma 4-*undevicies*, individua l'Indire quale uno dei soggetti in cui si articola il sistema nazionale di valutazione, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e in particolare l'articolo 19, comma 1, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2012 sia soppressa l'ANSAS e sia ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la soppressione degli ex IRRE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 4 prevede che l'Indire concorra a realizzare gli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, curando altresì il sostegno ai processi di innovazione attraverso la diffusione e l'utilizzo delle nuove tecnologie e attivando progetti di ricerca volti al miglioramento della didattica e supportando le scuole nei processi di consulenza e di formazione in servizio del personale scolastico;



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

- l'Indire è ente di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- lo Statuto dell'Indire è stato approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2012, prot. n. 26901;
- in particolare, l'articolo 1 dello Statuto individua l'Indire quale ente di ricerca di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- ai sensi dell'articolo 2 del citato Statuto, tra le finalità statutarie dell'Indire rientrano i compiti di supporto e di sostegno ai processi di miglioramento e di innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e di ricerca didattica;
- l'Indire, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato Statuto *"collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la gestione dei programmi e dei progetti dell'Unione europea"*;
- coerentemente con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, l'Indire opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano nazionale della ricerca (PNR), del Piano triennale delle attività (PTA) e delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i PTA e i relativi aggiornamenti annuali sono sottoposti a valutazione e approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con propria direttiva provvede, almeno con cadenza triennale, ad individuare le priorità strategiche alle quali l'Indire deve attenersi e sulla base delle quali deve orientare la propria attività;
- il citato Statuto prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, siano nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede anche alla costituzione del Collegio dei revisori, e che i bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, sono inviati per l'approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- appare evidente la sussistenza di un rapporto *in house* tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Indire come esplicitato nel sopracitato decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 28 luglio 2016, prot. n. 287;
- le *Linee Guida per gli Enti in house*, emanate con Nota prot. AOODGAI/4564 del 01/04/2011 e contenenti il quadro completo delle regole che sovrintendono all'attuazione dei Programmi Operativi Nazionali 2007-2013 PON Ob. Convergenza settore Istruzione in conformità ai Regolamenti comunitari e alle Circolari emesse dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi  
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*

per quanto concerne il FSE, costituiscono parte integrante della presente convenzione, nelle more di una predisposizione di un'edizione aggiornata;

- già nella precedente programmazione l'Indire ha supportato l'Autorità di Gestione e tutti gli *stakeholder* coinvolti nella progettazione, nella gestione, nel monitoraggio e nel controllo dell'Asse II del FESR, riguardante gli interventi per migliorare qualità, accessibilità e sicurezza degli ambienti scolastici, seguendo tutti i progetti autorizzati e fornendo una prospettiva documentativa diacronica, che ha supportato gli operatori della scuola nel rispettare le prescrizioni normative e documentali necessarie per l'attuazione del progetto edilizio e ha consentito agli esperti preposti alle operazioni di controllo di convalidare gli stati di avanzamento in tempo reale;
- l'Indire nell'ambito del PON FESR 2007-2013 ha già messo a punto sul sistema di gestione della programmazione apposite aree di documentazione e controllo nello sviluppo dei progetti di edilizia scolastica, che hanno permesso di monitorare e verificare il corretto stadio di avanzamento dei singoli progetti edilizi sia in merito alla sfera amministrativa (conformità alla normativa specifica di settore delle procedure e delle prassi adottate), sia a quella finanziaria (rispondenza delle somme da certificare sia con i massimali previsti per le specifiche azioni, sia con i parametri individuati dal quadro normativo di riferimento);
- in considerazione dell'esperienza e delle competenze maturate nella precedente programmazione e in un'ottica di economicità e ottimizzazione del servizio, si ritiene opportuno valorizzare e capitalizzare il lavoro già svolto;
- anche nel nuovo Programma Operativo è previsto un Asse sull'edilizia scolastica, con interventi per il miglioramento della sicurezza dell'infrastruttura e della fruibilità e dell'innovazione degli ambienti scolastici, e che analogamente sono state attuate iniziative relative all'edilizia scolastica con fondi nazionali ed europei e, in ragione di ciò, vi è la necessità di generare un sistema di monitoraggio, compatibile e interoperabile con banche dati già attive nell'Amministrazione;
- risulta indispensabile garantire un supporto tecnico per mettere a sistema i dati esistenti e consentire il dialogo tra le banche dati, al fine di beneficiare di dati confrontabili e facilitarne lo scambio, l'elaborazione, la diffusione tra tutte le istituzioni che a vario titolo concorrono alla costruzione e alla condivisione di banche dati;
- oltre al supporto tecnico, è necessario garantire anche attività di ricerca e di monitoraggio al fine di poter raccogliere e successivamente esaminare i dati relativi all'attuazione delle politiche in materia di edilizia scolastica e di ambienti di apprendimento, nonché osservare i cambiamenti a seguito delle singole azioni;
- vi è, altresì, l'esigenza di disporre ed alimentare un contenitore unico, in cui far confluire tutta la documentazione procedurale relativa agli interventi di edilizia scolastica promossi dalla politica nazionale e quelli finanziati con i fondi strutturali europei, assicurando tutte le forme di raccordo e di coordinamento necessarie ad un efficace e ottimale attuazione degli stessi sul territorio nazionale, coordinato altresì con l'Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica;



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

- è necessario garantire all'amministrazione centrale la visione del quadro nazionale e garantire un supporto al monitoraggio continuo dei cantieri aperti nel Paese con la Programmazione nazionale dell'edilizia scolastica;
- con nota, prot. n. 20448 del 23 novembre 2015, la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formalizzato la richiesta all'Indire di elaborare una proposta progettuale per la realizzazione di un servizio di supporto tecnico al monitoraggio per la gestione degli interventi sull'edilizia scolastica, a valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020 – Asse III – Obiettivo Specifico/RA 11.1;
- con nota prot.n.6023/F42 del 17 marzo 2016, Indire ha presentato la propria proposta progettuale, relativamente alla realizzazione di un sistema di monitoraggio per la gestione degli interventi sull'edilizia scolastica per un importo di Euro 4.550.981,22 (quattromilionicinquecentocinquantamilanovecentottantuno/22);
- con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 21 giugno 2016, n. 219 è stata costituita una commissione per la valutazione della congruità tecnico-economica della proposta progettuale elaborata dall'Indire, in considerazione dell'importanza del servizio, dell'importo dell'affidamento e della sua durata;
- all'esito della verifica, la suddetta Commissione, riunitasi nelle sedute del 7 e del 12 luglio 2016, ha espresso parere favorevole in ordine alla congruità tecnico-economica sul progetto relativo alla realizzazione di un sistema di monitoraggio per la gestione degli interventi sull'edilizia scolastica;
- nel corso di attuazione del servizio in oggetto, l'Indire si impegna ad apportare tutte le modifiche che si renderanno necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa in materia e/o in relazione a nuove istanze dell'Amministrazione;
- con la presente Convenzione è necessario che tutti gli aspetti più strettamente operativi, legati alle modalità e ai tempi di realizzazione delle attività progettuali, siano dettagliatamente definiti, comprese le modalità per l'erogazione dell'importo conformemente a quanto disposto nelle Linee Guida per gli Enti *in house*;
- l'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di richiedere *in itinere* eventuali interventi aggiuntivi, qualora ciò dovesse risultare necessario in ordine all'emergere di nuove esigenze durante l'attuazione del progetto;
- in considerazione delle esigenze finora esplicitate e tenuto conto della proposta progettuale dell'Indire, si prevede la flessibilità sia nella ripartizione dei costi, sia nei tempi di attuazione del sopracitato progetto, per i quali si procederà a stato di avanzamento e non per annualità, in base alle esigenze del sistema;
- con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 28 luglio 2016, n. 287, è stato affidato all'Indire il servizio di "Realizzazione di un sistema di monitoraggio,



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

relazione alla tempistica dei procedimenti presi in considerazione per la presente convenzione.

4. Eventuali proroghe possono essere concesse per motivate esigenze e sono soggette a formale autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione, sulla base di richiesta motivata, pervenuta almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività annuali.

### Articolo 5

#### (Pianificazione delle attività)

1. In considerazione del lungo periodo di attuazione del servizio, l'Indire si impegna a predisporre annualmente – fatta salva l'esigenza di flessibilità richiesta dal Ministero – una pianificazione puntuale delle attività e un relativo piano finanziario periodico, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di Gestione attraverso una specifica verifica anche di quanto realizzato nell'annualità precedente.
2. La pianificazione annuale, da approvare entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento, deve essere formulata individuando livelli di servizio e relativi *output*, attenendosi a quanto definito nel *format* di Piano di progetto previsto dalle "Linee Guida per gli enti *in house*" per la programmazione 2007-2013, attualmente in fase di aggiornamento.
3. In caso di ritardo negli adempimenti definiti nella pianificazione annuale che individua livelli di servizio e relativi *output*, è applicata una penale pari al 2% del piano finanziario dell'anno di riferimento, per ciascuna settimana di ritardo. Lo slittamento massimo consentito è di un mese per il termine fissato dalla pianificazione annuale, salvo nel caso in cui tale ritardo sia dovuto al Ministero. La penale non è applicata in caso di proroga concessa dall'Autorità di Gestione.

### Articolo 6

#### (Responsabilità)

1. Il Ministero è esonerato da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Indire e a danni prodotti da terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.

### Articolo 7

#### (Importo e pagamenti)

1. L'importo per la realizzazione del servizio di cui all'articolo 1 è di euro 4.550.981,22 (quattromilioncinquecentocinquantamilanovecentottantuno/22). Tale importo, a carico del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" – Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa" – Obiettivo Specifico/Risultato Atteso 11.1 "Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici", secondo la ripartizione indicata all'articolo 3, è a carico del FSE



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

mediamente per il 50% e del fondo di rotazione per il restante 50%. La ripartizione della spesa nelle tre macro aree territoriali è eventualmente definita e comunicata successivamente dall'Autorità di Gestione.

2. Conformemente a quanto definito nelle *Linee Guida per gli enti in house*, detta somma è erogata nelle seguenti modalità:
  - a) un primo acconto – pari al 10% dell'importo totale – condizionato alla registrazione del Piano Generale sul Sistema informativo "Gestione degli interventi", alla contestuale registrazione del Piano di progetto riferito alla prima annualità e all'invio formale all'Autorità di Gestione della "Dichiarazione di Avvio" a firma del responsabile del progetto;
  - b) i successivi acconti/rimborsi<sup>1</sup> sono erogati in relazione alle certificazioni di spesa (CERT) registrate nel sistema informativo "gestione finanziaria", nonché alla presentazione di una Relazione periodica, almeno annuale, delle attività descrittiva dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione è vincolata all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall'Autorità di Gestione;
  - c) a conclusione del progetto deve essere inoltrata la relativa "Dichiarazione di conclusione" che rende disponibile nel sistema di "Gestione Finanziaria" il modello di rendicontazione – modello REND – con il quale si attesta il costo effettivo complessivo del Progetto. La richiesta di saldo finale, pari al 10% circa, deve essere accompagnato dalla rendicontazione finale (REND), registrata all'interno del sistema informativo "gestione finanziaria" e dalla Relazione finale delle attività.  
L'erogazione del saldo è vincolata all'eventuale collaudo e all'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall'Autorità di Gestione attraverso verifiche amministrativo-contabili *in loco*.
3. Il pagamento dell'acconto e del saldo è comunque effettuato in concomitanza con le rimesse comunitarie e nazionali.
4. In entrambi i casi i pagamenti sono erogati a seguito di presentazione di rendicontazione e certificazione della spesa sostenuta.
5. La rendicontazione di tutti i costi diretti si basa su costi reali. Per quanto attiene ai costi indiretti, in considerazione dell'introduzione delle opzioni di semplificazione dei costi, l'Autorità di Gestione – ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013 – concede la possibilità di utilizzare un tasso forfettario del 15% dei costi diretti per il personale per calcolare i costi indiretti.

### Articolo 8

<sup>1</sup> A garanzia della possibilità di decurtare gli eventuali importi irregolari rilevati a seguito dei controlli di I livello, è corrisposto, per ciascun intervento, un ammontare di acconti di importo non superiore al 90% dell'importo rendicontato al fine di poter recuperare gli eventuali importi dichiarati inammissibili sottraendoli direttamente dal saldo finale.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

(Durata)

1. Il servizio decorre dalla data di perfezionamento del decreto di approvazione della presente Convenzione, fatta salva la possibilità, in capo all'Autorità di gestione, di consegna del servizio in via anticipata per ragioni di urgenza.

### Articolo 9

(Variazioni finanziarie)

1. L'Indire si obbliga, alle condizioni e nei termini indicati negli articoli precedenti, ad adempiere all'incarico e dichiara di ritenersi completamente soddisfatto con la somma di Euro 4.550.981,22 (quattromilionicinquecentocinquantamilanovecentottantuno/22), oltre I.V.A., completamente remunerativo del servizio e dichiara di non avere nulla altro da esigere.
2. Qualora la rendicontazione presentata dall'Indire registri un totale inferiore all'importo del finanziamento assegnato, in base a una riduzione dei costi diretti del personale, sarà ricalcolato anche l'importo del costo forfettario dei costi indiretti e il saldo è corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.
3. Qualora il rendiconto finale presentato dall'Indire registri un totale superiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo del servizio oggetto della presente Convenzione.
4. Le variazioni finanziarie relative al servizio, purché ricomprese nell'ambito del finanziamento complessivo assegnato allo stesso devono essere motivate e formalmente comunicate al Ministero, laddove avvengano nei limiti di quanto disciplinato dall'Autorità di gestione nelle *Linee Guida per gli enti in house*.
5. In tutti gli altri casi le variazioni finanziarie sono, invece, soggette all'approvazione preliminare del Ministero sulla base di motivata richiesta.

### Articolo 10

(Normativa di riferimento)

1. L'Indire si impegna a realizzare il servizio entro i limiti e secondo le disposizioni contenute nei seguenti documenti normativi di riferimento:
  - Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
  - *Linee Guida per gli Enti in house*, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. 4564 del 1° aprile 2011, nelle more della predisposizione di un aggiornamento;
  - *Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013* – Edizione 2009, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 749 del 6 febbraio 2009, nelle more della predisposizione di un'edizione aggiornata;





## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi  
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*

2. Il progetto deve essere, inoltre, realizzato in coerenza con le prescrizioni del Programma Operativo Nazionale.
3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione dei dati, degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Indire o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.
4. Qualsiasi pubblicazione e/o diffusione da parte dell'Indire di prodotti e/o materiali predisposti nell'ambito del presente servizio deve essere preventivamente valutata e autorizzata dall'Autorità di Gestione, previa formale richiesta da parte del suddetto Ente.
5. L'Indire si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dal Ministero da altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Ministero ne richieda o ne consenta esplicitamente la diffusione, con le modalità e i vincoli che il Committente giudichi più opportuni.
6. A garanzia dell'efficacia e della qualità degli interventi, l'Indire deve mantenere il gruppo di lavoro previsto per l'intero periodo di attuazione del sopracitato progetto. Eventuali modifiche del suddetto Gruppo dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dall'Autorità di Gestione, la quale potrà, comunque, richiedere adeguamenti dello stesso in relazione ad eventuali profili necessari per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.
7. Qualsiasi modifica di quanto previsto nel servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Gestione, che non riconoscerà le spese relative a variazioni del progetto non espressamente autorizzate.

### **Articolo 11** **(Ulteriori impegni)**

1. L'Indire si impegna, altresì, a rispettare l'obbligatorietà dei seguenti vincoli:
  - le attività devono essere realizzate in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di fondi strutturali;
  - la documentazione deve essere conservata agli atti di codesto Ente, per eventuali controlli comunitari, almeno fino ai 3 anni successivi alla presentazione del saldo del Programma, secondo quanto previsto dai Regolamenti Europei;
  - l'attuazione del progetto e la relativa produzione di materiale deve riguardare tutte le Regioni del territorio nazionale;
  - per le attività richieste devono essere garantite le forme di pubblicità previste dalla normativa europea in materia di fondi strutturali (si fa riferimento in merito alle



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

*Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Edizione 2009, emanate con nota prot. n. 749 del 6 febbraio 2009, nelle more della predisposizione di un aggiornamento);*

- deve essere assicurata la produzione di rapporti informativi periodici sulle attività svolte e la partecipazione, ove richiesto, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza per la verifica dello stato di attuazione del PON "Per la Scuola";
- deve farsi carico dell'inserimento del progetto nel Sistema informativo secondo le modalità previste per la gestione informatizzata del PON "Per la Scuola" e stabilite dall'Autorità di Gestione;
- in merito ai servizi richiesti, deve ottemperare alla rendicontazione nei limiti massimi e secondo le disposizioni previste per i fondi strutturali europei (si rimanda, in merito, alla normativa nazionale vigente in materia);
- in riferimento al ricorso all'esterno per l'acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori previsti nell'offerta tecnica, è tenuto ad applicare le norme previste dal nuovo Codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016), seguendo procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento;
- nella gestione degli interventi si deve attenere, per quanto compatibile, a quanto disposto dall'Autorità di gestione del PON 2007-2013 nelle *Linee Guida per gli Enti in house*, emanate con nota prot. n. 4564 del 1° aprile 2011, nelle more della predisposizione di aggiornamento delle stesse;
- deve essere assicurata la collaborazione necessaria e la piena disponibilità per i controlli di I e II livello, nonché delle azioni di valutazione interna ed esterna.

### Articolo 12 (Revoche)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativo al progetto qualora l'Indire non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previsti dalla presente convenzione e dal piano di progetto approvato, ovvero vengano meno le motivazioni che hanno indotto questa Amministrazione a proseguire l'attuazione dei progetti in questione.
2. In tale ipotesi, sono comunque riconosciute all'Indire le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

### Articolo 13 (Eventuali controversie)

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, alla determinazione e liquidazione del compenso di cui alla presente convenzione che non possa essere risolta in via amministrativa è devoluta al giudice amministrativo.



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

*Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi  
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### **Articolo 14 (Registrazione)**

1. Il presente atto è registrato, in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 30, e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. La presente convenzione in duplice copia è impegnativa per il Ministero e l'Indire nel momento della sua sottoscrizione.

Letta, approvata e sottoscritta.

Roma,

Dott.ssa Annamaria Leuzzi

Dott. Flaminio Galli

